

**TRIBUNALE NAPOLI  
6 SETTEMBRE 1988**

**PRESIDENTE:** FAVALLI  
**ESTENSORE:** CHIAPPETTA  
**PARTI:** PALADINI  
(*Avv. Martucci Schisa*)  
EDIME  
(*Avv. Siniscalchi, Barra Caracciolo*)

**Responsabilità civile • Reato •  
Lesione della reputazione • A  
mezzo della stampa • Normativa  
applicabile • Artt. 2043 e 2049  
cod. civ. • Esclusione • Art. 11  
legge 8 febbraio 1948 n. 47 •  
Applicabilità.**

*Nel caso di lesione della reputazione a mezzo della stampa per fatti costituenti reato l'editore risponde esclusivamente ai sensi dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa) e non ex art. 2043 e 2049 cod. civ. stante la tipicità della norma speciale.*

**CONCLUSIONI.** — *Attore:* 1) ammettersi la prova testimoniale articolata all'udienza del 13 maggio 1986; 2) subordinatamente accogliere la domanda e condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire tutti i danni morali e materiali subiti dall'attore da liquidarsi in separata sede. Vinte le spese da attribuirsi all'avv. Martucci Schisa per anticipo fattone e clausola.

*Convenuta.* — Rigetto della domanda con rivalsa delle spese, per insussistenza del conclamato illecito e comunque per difetto di legittimazione passiva della società convenuta; subordinatamente, in caso di ammissione della prova attrice, disporsi l'interrogatorio dell'attore, deferito all'udienza del 30 aprile 1987, con riserva all'esito della prova per testi, con termine per l'indicazione delle generalità dei testi, sulla medesima circostanza, nonché prova contraria sui capi *ex adverso* articolati.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto di citazione, notificato il 9 aprile

1986, Paladini Giovanni conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la Edime S.p.A. per accertarne la civile responsabilità, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni materiali e morali da lui subiti, in relazione all'articolo apparso sul giornale settimanale Sport Sud, il 25 marzo 1986, il cui contenuto riteneva falso e diffamatorio nei suoi confronti.

Si costituiva l'Edime S.p.A., resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto; in particolare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non sussistendo il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, era rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 giugno 1988 ed ivi assegnata a sentenza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Deve innanzitutto rilevarsi che le parti processuali sono in realtà l'attore — Paladini Giovanni — e la convenuta — Edime S.p.A., non essendo stati affatto citati in questo giudizio né il direttore responsabile del settimanale Sport Sud — Aldo

\* La sentenza che si pubblica — e il principio di diritto che applica — non appare assolutamente condivisibile e frutto di una non chiara percezione dei diversi livelli e delle diverse fonti di responsabilità.

L'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) costituisce indubbiamente una norma speciale, ma contrariamente a quanto ritiene il Tribunale essa non è limitativa rispetto all'art. 2049 ma ne costituisce una configurazione *estensiva* attribuendo la responsabilità vicaria non solo all'editore ma anche al proprietario (per il rapporto fra art. 11 e art. 2049 cod. civ. si veda la chiara impostazione di Trib. Milano 8 giugno 1987, in questa *Rivista*, 1987, 996).

Peraltro il Tribunale — con un procedimento interpretativo di dubbia correttezza — attribuisce all'attore una domanda che non risulta esplicitata nelle conclusioni giungendo conseguentemente a dichiararne l'infondatezza. Ma è la stesso argomentare del Tribunale a cadere in contraddizione. Infatti se non sussiste reato — nemmeno accertato *incidenter tantum* — è pacifico che non si possa applicare l'art. 11 legge stampa.

Ma l'inesistenza del reato non esclude affatto che possa sussistere un illecito civile i cui presupposti normativi sono gli artt. 2043 e 2049 cod. civ.

Altrimenti si giungerebbe alla conclusione che l'art. 11 legge stampa anziché costituire — come dimostrano ampiamente i lavori preparatori — una norma di maggior rigore, offre all'editore e al proprietario una esclusione della responsabilità ogni qualvolta il fatto illecito non costituisca reato.

V.Z.Z.

Bovio — né il redattore ed articolista — Beppe Desiderato — che solo appaiono indicati nella intestazione dell'atto di citazione.

Ritiene il Collegio che nella fattispecie al suo esame sia applicabile la normativa di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, avendo in effetti l'attore esercitato l'azione al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla sua immagine professionale, che asserisce conseguenti alla pubblicazione di un articolo, ritenuto diffamatorio, sulla prima pagina del settimanale Sport Sud del 25 marzo 1986.

L'attore ha inteso evidentemente domandare tale risarcimento al giudice civile, sostanzialmente chiedendogli — non avendo presentato querela — un accertamento *incidenter tantum* sulla eventuale sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione a mezzo stampa. Più precisamente si appalesa chiaro che il Paladini abbia agito con specifico riguardo al disposto di cui all'art. 11 legge cit., che recita testualmente: « Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore ».

Evidente appare lo stretto rapporto con tale normativa, in forza della sua specialità, ed a fronte di quella generale sulla responsabilità, prevista nel codice civile, che invero l'attore invoca al capo 3) delle conclusioni dell'atto di citazione. Nessun dubbio al contrario può agitarsi, nella vigenza di una normativa dal carattere così specifico, sull'applicabilità della legge 47/48 e non del disposto normativo di cui agli artt. 2043 e 2049 cod. civ. richiamati dall'attore, giustificato il primo dalla esigenza di creare uno spazio di applicazione al principio dell'atipicità dell'illecito civile, e fondato il secondo — sull'altro principio della responsabilità — per fatto altrui — che nel caso *de quo* risultano entrambi concettualmente troppo ampi rispetto alla tipicità della fattispecie in esame.

Per quanto sin qui affermato si impone a questo Giudicante operare un accertamento incidentale sulla natura delle affermazioni contenute nell'articolo giornalistico in parola, valutando perciò se in esse possano riscontrarsi elementi costitutivi della fattispecie — reato di diffamazione.

Ebbene ritiene il Collegio che la propria opera di valutazione sul contenuto eventualmente diffamatorio, dell'articolo in questione, non possa invero prescindere dall'esame completo di esso, dovendosi escludere, ai fini che interessano, la estrapolazione di frasi, parole o anche periodi dal contesto integrale. Più semplicemente occorre affermare che non appare legittimo distaccare solo alcuni passi dell'articolo giornalistico, di cui si lamenta il tenore diffamatorio, e ad essi attribuire la potenzialità criminosa, con conseguente danno all'immagine, al decoro o alla reputazione.

Ed invero dal contesto integrale dello scritto del Desiderato si evince in modo limpido un apprezzamento indubbiamente critico del *modus operandi* della Associazione Sportiva Bari Calcio, di cui il Paladini, per sua asserzione — v. atto di citazione — era collaboratore stipendiato, ma non dell'attività del detto Paladini. Infatti tutte le affermazioni del giornalista — le quali si ripete non debbono estrapolarsi *sic et simpliciter* dal contesto generale — sono rivolte a stigmatizzare il comportamento di quella società di calcio in principal modo circa la chiarezza di rapporti con i propri tesserati — particolarmente con il suo allenatore — non rinvenendosi in realtà alcunché di offensivo e dunque potenzialmente dannoso per l'immagine professionale del Paladini — procuratore di calciatori, organizzatore di tornei calcistici, nonché come detto — collaboratore della società.

E, d'altro canto, proprio per la reale e individuata portata dell'articolo giornalistico, non appare conferente ed influente la prova articolata dall'attore, che risulta già assorbita dalla valutazione del Giudicante sul contenuto delle asserzioni del giornalista, e di cui è traccia documentale nella copia del settimanale prodotta agli atti.

Il giudizio *incidenter tantum* negativo operato dal Collegio circa la integrazione della fattispecie-reato comporta il rigetto della domanda attrice; tuttavia ricorrono giusti motivi; attesa la natura particolare della controversia, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda

proposta da Paladini Giovanni, con atto di citazione notificato il 9 aprile 1986, così provvede:

- a) rigetta la domanda stessa;
- b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.